



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

\*\*\*\*\*

### SHIPPING UP

#### TITOLO I

Della costituzione, del carattere, della sede, della durata e dello scopo

##### Art. 1 Costituzione

In data 01/06/11 per espressa volontà dei soci fondatori, viene costituita l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "SHIPPING UP".

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle normative comunitarie, costituzionali e nazionali vigenti in materia di associazionismo.

##### Art. 2 Carattere

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi simili.

L'associazione è espressamente apartitica, aconfessionale, non sindacale e non corporativa.

##### Art.3 Sede

L'associazione Shipping Up fissa contestualmente alla firma del presente atto da parte dei soci fondatori la propria sede in Venezia, Sant'Angelo di Santa Maria di Sala, Via Desman 177 / B Interno 11.

#### Art. 4 Durata

La durata dell'associazione è stabilita da oggi a Dicembre 2020 e nel caso vi sia la volontà potrà essere prorogata con delibera assembleare.

La durata dell'associazione è così definita fatto salvo questo previsto dal Titolo V art. 18

#### Art. 5 Scopo, attività e strumenti

L'associazione SHIPPING UP ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dell'internazionalizzazione al fine di sollecitare il tessuto produttivo locale ad affrontare il mercato globale, cogliendone le opportunità in modo efficace ed efficiente. La globalizzazione economica, l'evoluzione dei mezzi di trasporto marittimo ed aereo e soprattutto la digitalizzazione della comunicazione hanno reso sempre più forte ed improrogabile la necessità per la piccola impresa di affacciarsi al mercato internazionale, attingendo a tutte le opportunità che questo può garantire.

I mercati internazionali per la loro intrinseca natura sono naturalmente arene competitive ricche di opportunità, nelle quali la piccola impresa può cercare e selezionare nuovi clienti / fornitori migliorando così la propria redditività. Tali mercati ovviamente presentano difficoltà di diversa natura, proprio perché fortemente diversi dal territorio nazionale cui storicamente ogni azienda e per nascita maggiormente abituata.

La promozione della cultura dell'internazionalizzazione è quindi lo scopo principale dell'associazione e si configura come consulenza gratuita sulle seguenti tematiche:

- > Aspetti linguistici
- > Comunicazione e gestione delle informazioni in tempi adeguati
- > Prassi commerciali diverse, tipiche di ogni paese
- > Sicurezza dei pagamenti, soprattutto nei primi contatti
- > Tempi di consegna e rese di spedizione
- > Scelta dei mezzi di trasporto per la movimentazione delle merci
- > Coordinamento con figure quali lo spedizioniere, le compagnie assicurative, gli istituti di credito, etc.
- > Documentazione per l'importazione / l'esportazione
- > Procedure doganali in importazione ed esportazione
- > Aspetti fiscali e tributari

Ovviamente resta la possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.

La Shipping Up perseguirà tali scopi attraverso la messa a disposizione di tutti gli associati di informazioni e nozioni di carattere normativo, tecnico ed operativo inerente al tema dell'internazionalizzazione. Inoltre favorirà l'organizzazione e la partecipazione di tutti gli associati a convegni, riunioni, presentazioni e seminari inerenti tematiche quali il commercio internazionale, i trasporti marittimi ed aerei, la prassi bancaria e tutto quanto possa essere a questi temi affine. Verrà poi promosso lo scambio delle conoscenze sviluppate dalle imprese e dai professionisti.

Shipping up si pone anche l'obiettivo di essere un punto d'incontro tra le imprese private italiane ed tutte le figure pubbliche e private, nazionali ed estere che operano nel mercato globale (produttori, trader, dogane, spedizionieri, vettori, etc.)

## TITOLO II

### Degli associati

#### Art. 6 Associati e loro categoria di appartenenza

L'associazione SHIPPING UP riconosce quattro categorie di associati:

- > Soci fondatori
- > Associati ordinari
- > Associati ordinari "Elite"
- > Associati onorari

#### Art. 7 Soci fondatori

Il titolo di socio fondatore spetta di diritto e può essere attribuito solamente ai firmatari dell'Atto costitutivo dell' associazione.

La qualifica di socio fondatore implica che tali soci abbiano ex statuto le seguenti prerogative:

- I soci fondatori prendono parte al Collegio dei Probi Viri ed hanno diritto di voto a tutti gli effetti.
- I soci fondatori hanno il diritto di esprimere un parere non vincolante riguardante l'attività e le scelte operative dell'associazione. Il parere deve essere espresso in presenza dell'organo competente in assemblea plenaria. Tale parere se espressamente definito contrario alla scelta/decisione oggetto di discussione deve considerarsi non vincolante, ma impone la ridiscussione della materia da parte dell'assemblea.

#### Art. 8 Soci ordinari e soci ordinari "Elite"

Possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, giuridiche o istituti che, condividendo gli scopi associativi, ne facciano espressa richiesta.

8.1 La domanda per l'iscrizione all'Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che delibera sull'ammissione. In caso di rifiuto, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probi Viri che deciderà con provvedimento non impugnabile.

8.2 I soci ordinari "Elite" sono soci ordinari che per espressa nomina da parte dei soci fondatori, del consiglio direttivo, del collegio dei probi viri o della assemblea stessa vengono insigniti della nomina di "Socio Elite" in quanto particolarmente meritevoli per il contributo dato all'associazione. Il contributo si intende come apporto di risorse intellettuali, tecniche, professionali ed economiche. Tali contributi come pure il tempo dedicato alla vita dell'associazione possono essere motivo di nomina.

Art. 9 (*Associati onorari*).

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze afferenti l'oggetto associativo.

Art. 10 (*Contributo - Decadenza - Esclusione - Rinuncia*).

Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.

10.1 La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale. Il pagamento è dovuto entro il primo trimestre di ciascun anno solare.

10.2 L'associato ha il dovere della moralità pubblica, dell'impegno e della disponibilità nei confronti dell'Associazione e delle sue iniziative.

10.3 La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per indegnità a seguito di pronuncia del Consiglio Direttivo. Avverso tale pronuncia l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà con lodo inappellabile.

10.4. L'associato che non intenda essere più iscritto all'Associazione deve dare comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo, restando tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso.

10.5. Gli associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota.

10.6. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

10.7 La quota associativa deve ritenersi intrasmissibile e non rivalutabile.

## TITOLO III

Degli organi dell'associazione:  
Dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo,  
Del Presidente e del Tesoriere

### Art. 11. *Organi*

Sono organi dell'Associazione

il Consiglio Direttivo

l'Assemblea degli Associati

il Collegio dei Probiviri

il Presidente

Il Tesoriere

11.1 Tutte le cariche attribuite ai soci nei vari organi dell'associazione sono ricoperte a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di rimborsare spese per eventuali costi anticipati dai soci per conto dell'associazione o nell'esercizio della carica ricoperta.

### Art. 12 Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, in convocazione ordinaria o straordinaria, i soci di tutte le categorie purché in regola con le quote associative dell'anno in corso. Ogni socio è titolare di un voto ed il voto è da considerarsi personale, uguale, libero e palese, da ciò deriva che:

- Il voto non può essere delegato, l'associato che intenda esprimere la propria preferenza deve pertanto partecipare personalmente alla votazione.
- Il voto è uguale ed unico indipendentemente dalla categoria di appartenenza del socio.
- Il voto deve sempre considerarsi libero. Sono ammessi pareri sui temi oggetto di votazione da parte dei soci fondatori, elite od onorari, ma non sono possibili indicazioni od istruzioni di voto di alcun tipo.
- Il voto è palese e non possono essere indette votazioni a carattere segreto di alcun tipo

12.1 L'assemblea viene convocata in riunione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, da parte di un terzo dei soci.

Sia le assemblee ordinarie che straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invio di lettera semplice o email specificando gli argomenti all'ordine del giorno.

12.2 L'assemblea è presieduta del presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal vicepresidente, od altrimenti da socio formalmente incaricato.

12.3 I verbali dell'Assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui.

12.4 All'assemblea spettano le seguenti prerogative:

- Discute e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazione del Consiglio direttivo
- Elegge il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, i membri del consiglio direttivo ed il collegio dei probi viri
- Fissa i contributi associativi annuali
- Delibera su ogni altro argomento ordinario che venga sottoposto all'assemblea da parte del Presidente, del Consiglio direttivo o dal Collegio dei Probi Viri.
- Delibera su eventuali modifiche dello statuto
- Delibera su eventuali modifiche della sede dell'Associazione

## Art. 13 Il Presidente

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

13.1 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

13.2 Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Spetta in particolare alla Presidenza dell'Associazione la sovrintendenza all'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

13.3 Il Presidente è eletto dall'assemblea ed il mandato ha la durata di anni 2. Al termine del mandato viene eletto il nuovo Presidente alla prima assemblea annuale.

## Art.14 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.1 Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell'associazione e di presentarli all'Assemblea. E' nominato dall'Assemblea e dura in carica un anno. Al termine del mandato viene eletto il nuovo Tesoriere alla prima assemblea annuale.

## Art. 15 Il Collegio dei Probi Viri

Il collegio dei Probi Viri è chiamato ad accertare che l'Associazione nelle sue scelte e nella sua azione sia sempre rispettosa dello statuto che ne determina i tratti fondanti.

Art. 15.1 Al Collegio dei Probi Viri viene inoltre demandata la funzione di giudicare qualsiasi controversia o disputa possa nascere tra i soci oppure tra i soci e l'Associazione. Il Collegio dei Probi Viri chiamato a giudicare emette parere scritto, vincolante ed inoppugnabile

Art. 15.2 Il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea, fatta eccezione per i Soci Fondatori che ne fanno parte Ex Statuto.

Art. 15.3 Il Collegio dei Probi Viri resta in carico un anno dalla data di elezione ed è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di nove. In caso di dimissioni od impedimento da parte di uno o più dei membri, il collegio stesso potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 15.4 Il Collegio dei Probi Viri si esprime con parere scritto. Nel parere ogni collegiale rende palese il proprio voto e le ragioni della sua personale decisione. Al termine di tale redazione un membro del collegiali nominato dal collegio stesso redige il parere definitivo e riassuntivo del Collegio.

## Art. 16 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che vengono poi sottoposti ad approvazione assembleare. Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda la normale amministrazione. Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci e delibera riguardo all'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci.

16.1 Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, dal Tesoriere, dai soci fondatori e da eventuali altri membri eletti su proposta dell'assemblea ordinaria fino ad un massimo di 10.

16.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

16.3 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente od in sua assenza da un vice presidente nominato appositamente dal presidente.

16.4 Le sedute e le delibere del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e protocollate in apposito registro.

## TITOLO IV

### Del Patrimonio

#### Art. 17 Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito di quanto l'Associazione dispone in termini di beni mobili ed immobili, di eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.

Art. 17.1 Fanno ovviamente parte del Patrimonio dell'Associazione le entrate derivanti:

- Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria.
- Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo.
- Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative
- Da versamenti volontari degli associati
- Da altre fonti compatibili con gli scopi dell'Associazione

Art. 17.1 I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno e sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Art.17.2 Il socio dimissionario o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 17.3 L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

## TITOLO V

### Dello scioglimento e della liquidazione

#### Art. 18 Lo scioglimento

L'Associazione può essere sciolta al termine della durata come previsto dall'Art.4 dello statuto per mancanza della proroga o può essere sciolta in qualsiasi momento per volontà dei soci che riuniti in Assemblea ordinaria o straordinaria si esprimano in tal senso con una maggioranza superiore ai tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art.18.1 Nel caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone anche poteri e responsabilità. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale oppure ad altri enti aventi finalità affini a quelle indicate all'Art. 5 del presente statuto.